



COMUNE DI POMBIA
Provincia di Novara

REGOLAMENTO

DI

POLIZIA URBANA

Titolo 1: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 : Finalità

Art. 2 : Funzioni di Polizia Urbana

Art. 3 : Accertamento delle violazioni

Art. 4 : Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie

Titolo 2: SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 5 : Spazi ed aree pubbliche

Art. 6 : Luminarie

Art. 7 : Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

Art. 8 : Atti vietati su suolo pubblico

Titolo 3: NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 9: Marciapiedi e portici

Art. 10 : Manutenzione degli edifici e delle aree

Art. 11 : Patrimonio pubblico/ privato e arredo urbano

Art. 12 : Nettezza del suolo e dell'abitato

Art. 13 : Sgombero neve

Art. 14 : Rami e siepi

Art. 15 : Pulizia fossati

Art. 16 : Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci

Art. 17: Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali

Titolo 4: NORME DI TUTELA AMBIENTALE

Art. 18 : Ripari ai pozzi, cisterne e simili

Art. 19 : Oggetti mobili.

Art. 20 : Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto

Art. 21 : Produzione di vapori , gas, vapori nauseanti o inquinanti.

Art. 22 : Scarico di rottami, detriti, liquami e rifiuti.

Art. 23 : Accensioni di fuochi

Titolo 5: QUIETE PUBBLICA

Art. 24 : Attività produttive ed edilizie rumorose

Art. 25 : Utilizzo di strumenti musicali

Art. 26 : Spettacoli e trattenimenti

Art. 27 : Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali

Art. 28 : Uso dei dispositivi antifurto

Art. 29 : Sosta o fermata di veicoli a motore

Titolo 6: ANIMALI

Art. 30 : Animali di affezione- custodia e tutela

Art. 31 : Cani

Art. 32 : Detenzione di animali da reddito o autoconsumo all'interno del centro abitato

Titolo 7: POLIZIA ANNONARIA

Art. 33 : Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

Art. 34 : Commercio su aree pubbliche – regime della aree

Art. 35 : Attività di vendita in forma itinerante - modalità di svolgimento

Art. 36 : Occupazioni per esposizione di merci

Art. 37 : Attività di somministrazione di alimenti o bevande all'esterno di pubblico esercizio

Titolo 8: VARIE

Art. 38 :Carovane di nomadi

Art. 39 : Contrassegni del Comune

Titolo 9: SANZIONI

Art. 40 :Sanzioni amministrative

Titolo 10: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 41: Abrogazioni di norme.

Art. 42: Entrata in vigore

TITOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 : Finalità

- 1) Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto comunale, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
- 2) Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo diversa disposizione.
- 3) Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.
- 4) Il presente regolamento è espressione della potestà regolamentare delle autonomie locali riconosciuta dagli art. 114 e 117 comma 6° della Costituzione

Art. 2 : Funzioni di Polizia Urbana

- 1) Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e del D. Lgs. n. 112/98.

Art. 3 : Accertamento delle violazioni

- 1) La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Corpo di Polizia Municipale, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, e ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale operanti nei Servizi Tecnici appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.
- 2) L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981 n° 689 e successive modifiche.
- 3) Il Sindaco può adottare specifiche Ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al Regolamento, secondo le procedure delineate dagli artt. 17 e 18 della L. 689/81.

Art. 4 : Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie

- 1) Le sanzioni amministrative pecuniarie previste, potranno essere aggiornate con Deliberazione della Giunta Comunale entro gli importi minimo e massimo stabiliti con Deliberazione del Consiglio Comunale.

TITOLO 2: SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 5 : Spazi ed aree pubbliche

- 1) Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicato nell'art. 1 del Regolamento, da parte di tutta la collettività.
- 2) Sono, pertanto, vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità.
- 3) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa determinata dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 40 del presente regolamento e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.

Art. 6 : Luminarie

- 1) E' soggetta a preventiva autorizzazione del Comune, previa richiesta scritta da presentarsi all'Ufficio di polizia municipale, la collocazione di luminarie lungo le strade cittadine, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario. Per strutture posizionate su suolo pubblico non di competenza comunale l'autorizzazione comunale è subordinata al nulla-osta dell'Autorità proprietaria del suolo interessato dal posizionamento delle luminarie.
- 2) Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le strutture comunali dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso della proprietà.
- 3) Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza tale da consentire il regolare transito sulla via.
- 4) Il richiedente è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati.
- 5) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti che hanno formulato la richiesta.
- 8) Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 3) e 4) precedenti comportano una sanzione amministrativa determinata dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 40 del presente regolamento e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 7 : Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

- 1) Previo consenso della proprietà, non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dai commi 2) e 3) del precedente articolo.
- 2) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.

Art. 8 : Atti vietati su suolo pubblico

- 1) Sul suolo pubblico è vietato:
 - a) lavare i veicoli ed effettuare riparazioni che comportino sversamento di liquidi, interventi sull'apparato motore e sugli organi meccanici;

- b) eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose. Rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili, nonché lo scoppio di petardi;
 - c) scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
 - d) gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
 - e) bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di cose;
 - f) bivaccare o abbandonare rifiuti nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso;
 - g) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;
 - h) soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati dal Comune;
 - i) abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile nella categoria dei rifiuti;
 - l) consentire che gli animali con deiezioni sporchino i portici, i marciapiedi o altri spazi pubblici. In caso si verificasse l'imbrattamento, i proprietari o chiunque li abbia in custodia devono provvedere alla immediata pulizia del suolo;
- 2) E' altresì vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro;
- 3) La violazione di cui al comma 1, punto c), comporta una sanzione amministrativa determinata dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 40 del presente regolamento e l'obbligo di cessare immediatamente lo scarico delle acque e dei liquidi;
- 4) La violazione di cui al comma 1, punto f), comporta una sanzione amministrativa determinata dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 40 del presente regolamento e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi;
- 5) La violazione di cui al comma 1 punto l) comporta la sanzione prevista dall'art. 4 del presente regolamento;
- 6) Le altre violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa determinata dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 40 del presente regolamento e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi;

TITOLO 3 : NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 9 : Marciapiedi e portici

- 1) Fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti i proprietari degli edifici hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione e la pulizia dei marciapiedi, di loro proprietà-prospicienti le strade.
- 2) Non si possono percorrere portici con qualsiasi tipo di veicolo, anche a trazione animale, ad eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto dei bambini e delle persone aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.
- 3) Le violazioni di cui sopra comportano una sanzione amministrativa determinata dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art.40 del presente regolamento e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 10 : Manutenzione degli edifici e delle aree.

- 1) I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile.
- 2) I proprietari o i locatari o i concessionari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.
- 3) I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.
- 4) Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate nella apposita fognatura. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.
- 5) I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc.
- 6) Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilizie, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.
- 7) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, anche se intercluse in cave di posti nel centro storico, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e/o a imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.
- 8) Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa determinata dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art.40 del presente regolamento

Art. 11 : Patrimonio pubblico/ privato e arredo urbano

- 1) Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:
 - a) apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici;
 - b) modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici ;
 - c) spostare le panchine dallo loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere ;
 - d) lasciare collocati direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica, paline semaforiche o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere,

salvi i casi di autorizzazione temporanea per il materiale celebrativo delle festività civili e religiose.

2) Su edifici privati, in mancanza di espresso consenso dei proprietari, è vietato apporre o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici stessi;

3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa determinata dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art.40 del presente regolamento e l'obbligo della rimessa in pristino.

Art. 12 : Nettezza del suolo e dell'abitato

1) Fermo restando quanto previsto per le attività mercatali, è fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante per un raggio di tre metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata.

2) Nella esecuzione delle operazioni di pulizia, di cui ai commi precedenti, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.

3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa determinata dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art .40 del presente regolamento e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo.

Art. 13 : Sgombero neve

1) I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate hanno l'obbligo, al fine di tutelare la incolumità delle persone, di provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.

2) La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi o in altro luogo che non pregiudichi la regolare viabilità e la sicurezza sulla via pubblica..

3) La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.

4) E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

5) Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa determinata dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art . 40 del presente regolamento e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 14 : Rami e siepi

1) I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, a cura dei proprietari o locatari.

2) Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai m 2,70, al di sopra del marciapiede, e m 5,50 se sporgono sopra la carreggiata.

3) I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1.

4) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa determinata dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 40 del presente regolamento e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

5) Sono fatti salvi i casi regolamentati dall'art. 29 del D. L.vo 285/92 (Codice della strada)

Art. 15 : Pulizia fossati

1) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.

2) Le violazioni di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa determinata dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art .40 del presente regolamento e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 16 : Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci

1) Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.

2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa determinata dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art . 40 del presente regolamento e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 17 : Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali

1) I titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stesso, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.

2) I titolari di pubblici esercizi devono provvedere alla collocazione all'esterno dei propri locali, anche su area pubblica, di appositi contenitori per le sigarette spente così da evitare imbrattamenti del suolo pubblico, Tali contenitori non saranno assoggettati alla tassa sull'occupazione di spazi e aree pubbliche.

3) La violazione di cui al presente articolo comporta una sanzione amministrativa una sanzione amministrativa determinata dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art . 40 del presente regolamento e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO 4 : NORME DI TUTELA AMBIENTALE

Art. 18 : Ripari ai pozzi, cisterne e simili

- 1) I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa determinata dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art . 40 del presente regolamento e l'obbligo di adeguare i manufatti ai criteri di sicurezza di cui al comma 1.

Art. 19 : Oggetti mobili.

- 1) Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.
- 2) L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo o pericolo al pubblico transito.
- 3) La violazione di cui al presente articolo comporta una sanzione amministrativa determinata dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art . 40 del presente regolamento e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 20 : Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto

- 1) E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.
- 2) E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di accorgimenti idonei ad evitare la dispersione di polveri e vapori nell'ambiente circostante.
- 3) Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.
- 4) La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa determinata dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art . 40 del presente regolamento
- 5) Le violazioni di cui ai commi 2) e 3) comportano una sanzione amministrativa determinata dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art . 40 del presente regolamento e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art.21 :Produzioni di vapori, gas, vapori nauseanti o inquinanti.

- 1) E' vietata la produzione e diffusione di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute, ovvero che risultino nauseanti per la comunità.
- 2) Il Sindaco, in caso di pericolo per la salute pubblica, potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere.
- 3) Le violazioni di cui al presente articolo comportano anche una sanzione amministrativa determinata dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 40 del presente regolamento e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art.22 :Scarico di rottami, detriti , liquami e rifiuti

- 1) E' vietato scaricare materiali ingombranti o suppellettili domestiche fuori uso, come mobili, elettrodomestici, materassi, televisori, ecc. rottami, detriti e liquami o rifiuti di qualsiasi specie sul suolo pubblico e/o privato o abbandonarli in luoghi abusivi di scarico.

2) Nell'ambito delle leggi vigenti, i materiali provenienti da lavori stradali od edilizi, i macchinari e le apparecchiature deteriorate o obsolete, i rifiuti ingombranti, i beni di consumo durevoli, esclusi in ogni caso gli altri rifiuti speciali tossici e nocivi e quelli organici e quelli organici urbani, potranno essere trasportati nei luoghi di scarico pubblico a ciò specificamente destinati dall'Autorità Comunale e resi noti al pubblico.

3) Qualsiasi trasporto attraverso i centri urbani di materiale proveniente da demolizioni o da scavi di qualsiasi genere dovrà essere eseguito con mezzi atti ad evitare spandimenti o polverio.

4) Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa determinata dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 40 del presente regolamento e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 23 : Accensioni di fuochi

1) E' vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili che rechino oggettivo disturbo alle persone e alla viabilità

2) Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.

3) L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate e a seguito di specifica autorizzazione.

4) Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa determinata dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 40 del presente regolamento e l'obbligo di cessazione immediata e rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO 5: QUIETE PUBBLICA

Art. 24 : Attività produttive ed edilizie rumorose

- 1) Ai fini della salvaguardia della salute pubblica si stabilisce quanto segue:
 - a) I macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.
 - b) Le attività produttive ubicate sul territorio comunale posto ad est della linea ferroviaria "Arona-Alessandria", anche quando rientrino nei limiti di legge, salvo deroghe alle fasce orarie sotto riportate concesse dall'Amministrazione Comunale per un periodo limitato e per motivi eccezionali, potranno essere esercitate esclusivamente dalle ore 6.00 alle 22.00.
 - c) Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa, in deroga, l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, etc.
 - d) Per i circoli privati ubicati in edifici comprendenti private abitazioni è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale e simili dalle ore 24.00 alle ore 7.00 salvo espressa autorizzazione per l'esercizio dell'attività in fasce orarie diverse.
 - e) Fatti salvi i limiti di orario di cui alla lettera "b" del presente articolo, le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore rilasciata dal Sindaco. La domanda di autorizzazione in deroga, completa delle informazioni tecniche necessarie, va presentata al Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio della attività temporanea.
- 2) Le violazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) comportano una sanzione amministrativa determinata dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 40 del presente regolamento ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore.
- 3) La violazione di cui alla lettera e) comporta l'applicazione della sanzione prevista dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95.

Art. 25 : Utilizzo di strumenti musicali

- 1) Negli spazi ed aree di cui all'art. 1, è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di juke-box ed altri simili strumenti o apparecchi, dalle ore 24,00 alle ore 7,00, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.
- 2) Dalle ore 24,00 alle ore 07,00 è, altresì, vietato praticare attività ludiche rumorose, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.
- 3) Le violazioni di cui ai commi 1) e 2) comportano una sanzione amministrativa determinata dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 40 del presente regolamento ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore e le attività non consentite.

Art. 26 : Spettacoli e trattenimenti

- 1) I titolari di autorizzazione per esercizi pubblici di somministrazione, circoli privati, spettacoli o trattenimenti pubblici, sale giochi e di pubblico spettacolo o trattenimento devono svolgere l'attività in locali che siano strutturati in modo da contenere l'emissione e le immissioni di rumore entro i limiti previsti dalla legge.
- 2) E' vietata la collocazione di apparecchi sonori all'esterno dei locali di pubblico spettacolo, di pubblico trattenimento e dei pubblici esercizi in genere, ovvero in cortili, giardini ed altre aree

aperte annesse ai locali medesimi. E' in ogni caso vietata la diffusione di musiche e suoni udibili da chi si trovi all'esterno dei luoghi in cui si svolgono le attività predette.

3) Per le nuove attività per le quali viene richiesta licenza di esercizio o autorizzazione comunale è necessario presentare al Comune una valutazione di impatto acustica eseguita da un tecnico competente in acustica in base al disposto della Legge 26.10.1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico".

4) Qualora ritenuto necessario il Comune potrà richiedere la valutazione di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 anche ai titolari degli esercizi pubblici (bar, birrerie, ristoranti), e circoli già in attività.

5) I soggetti indicati nel precedente 1° comma hanno l'obbligo di vigilare affinché, all'uscita dei locali, nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze di questi, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all'igiene, alla pubblica decenza, ecc., invitando gli stessi ad attenersi a comportamenti civili e se del caso avvertire le forze dell'ordine.

6) Gli organizzatori degli spettacoli all'aperto dovranno, qualora suppongano che vengano superati i limiti di legge, richiedere una deroga al Comune da esporsi presso il luogo di spettacolo e visibile al pubblico.

7) Le autorizzazioni per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica.

8) Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa determinata dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 40 del presente regolamento e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 27 : Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali

1) Chiunque detenga, all'esterno dei locali di ritrovo, giochi quali biliardini, flipper, soggetti a dondolo, video games e similari, ha l'obbligo di renderli inutilizzabili dopo le ore 24,00 e fino alle ore 09,00 del giorno successivo.

2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa determinata dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 40 del presente regolamento ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni sonore.

Art. 28 : Uso dei dispositivi antifurto

1) Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3, comma 1, lettera g) della L. 447/95, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi.

2) Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.

3) Fatto salvo, altresì, quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verificano condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.

4) La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa determinata dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 40 del presente regolamento ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente il dispositivo.

5) Le violazioni di cui ai commi 2) e 3) comportano una sanzione amministrativa determinata dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 40 del presente regolamento.

Art. 29 : Sosta o fermata di veicoli a motore

1) E' fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli a motore transitanti sul territorio comunale, di spegnere il motore ai passaggi a livello e comunque nelle fasi di sosta e/o fermata, ad eccezione dei veicoli con specifiche esigenze tecnico/funzionali.

2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa determinata dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art . 40 del presente regolamento

TITOLO 6 : ANIMALI

Art. 30 : Animali di affezione – custodia e tutela

- 1) I proprietari o possessori di animali di affezione devono vigilare ed adoperarsi affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.
- 2) Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono gli animali, la cura degli stessi e tutelare il loro benessere.
- 3) Ai proprietari o possessori di animali è vietato consentire che gli animali con deiezioni sporchino i portici, i marciapiedi o altri spazi pubblici. In caso si verificasse l'imbrattamento, il proprietario o chiunque, anche se a titolo temporaneo, li abbia in custodia deve provvedere alla immediata pulizia del suolo;
- 4) Le violazioni di cui ai commi 1) e 2) comportano una sanzione amministrativa determinata dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art . 40 del presente regolamento
- 5) La violazione di cui al comma 3) comporta una sanzione amministrativa determinata dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art . 40 del presente regolamento e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi

Art. 31 : Cani

- 1) I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia sono tenuti a condurli con adeguato guinzaglio; gli stessi devono usare, per i cani "morsicatori" già segnalati al Servizio Veterinario dell'ASL competente, idonea museruola.
- 2) Potranno essere lasciati senza guinzaglio i cani da caccia nei soli momenti in cui vengono utilizzati per l'attività venatoria.
- 3) I cani, se custoditi all'interno di proprietà private, devono essere posti in condizioni tali da non poter arrecare danno ai passanti.
- 4) Ove siano custoditi cani è fatto obbligo, al proprietario o detentore, di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà.
- 5) I proprietari di cani, gli allevatori e i detentori di cani a scopo di commercio sono tenuti ad iscrivere i propri animali all'anagrafe canina presso l'A.S.L. 13 di Arona
- 6) Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 3) ,4) e 5) comportano una sanzione amministrativa determinata dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art . 40 del presente regolamento

Art. 32 : Detenzione di animali da reddito o autoconsumo all'interno del centro abitato

- 1) Nel centro abitato ne è ammessa la detenzione, se non recano disturbo al vicinato. Gli animali devono essere tenuti secondo le norme igienico-sanitarie dei Regolamenti vigenti.
- 2) Le violazioni di cui al presente articolo comporta una sanzione amministrativa determinata dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art . 40 del presente regolamento e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO 7 : POLIZIA ANNONARIA

Art. 33 : Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

- 1) Nel territorio comunale possono svolgere l'attività di vendita in forma itinerante:
 - a) i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo a) rilasciata da un Comune della Regione Piemonte.
 - b) i titolari di autorizzazione di tipo b) rilasciata da qualsiasi Comune italiano,
 - c) i produttori agricoli esercenti l'attività di vendita al minuto dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende.
- 2) L'attività di vendita in forma itinerante, compresa quella svolta dai produttori agricoli può essere esercitata:
 - a) con mezzi motorizzati o altro purché la merce non sia a contatto con il terreno o non sia esposta su banchi, e alle condizioni di cui al successivo art. 39.
- 3) Per lo svolgimento dell'attività di cui al presente articolo si dispone quanto segue:
 - a) è vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita ed esercitare l'attività anche solo per il tempo necessario a servire il cliente laddove la fermata o la sosta sono vietate dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;
 - b) salvo espressa autorizzazione, è vietato svolgere l'attività di vendita nei parchi, nei giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversano;
 - c) è vietato, salvo espressa autorizzazione, la vendita di prodotti non inerenti la commemorazione dei defunti, nelle immediate adiacenze degli ingressi cimiteriali.
- 4) E' consentita la consegna porta a porta e la vendita ambulante di giornali e riviste da parte di editori, distributori ed edicolanti.
- 5) Chi viola le disposizioni di cui al precedente comma 1, lettere a) e b), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 29 co. 1 del D.lgs. 114/98.
- 6) Chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 29 co. 2 del D.lgs. 114/98.

Art. 34 : Commercio su aree pubbliche – regime della aree

- 1) I titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche ed i produttori agricoli possono essere autorizzati a svolgere l'attività in aree appositamente individuate, con provvedimento dell'Amministrazione Comunale.
- 2) L'attività di vendita è consentita per un totale di 12 ore giornaliere tutti i giorni della settimana e l'area occupata non dovrà superare i 24 metri quadrati. E' vietato l'ancoraggio al suolo delle strutture di vendita.
- 3) L'atto autorizzatorio dovrà essere esibito, a richiesta, agli organi di vigilanza.
- 4) Le violazioni di cui ai commi 1) e 2) comportano una sanzione amministrativa determinata dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento, l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e l'allontanamento immediato dall'area.
- 5) La violazione di cui al comma 3) comporta una sanzione amministrativa determinata dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 40 del presente regolamento

Art. 35 : Attività di vendita in forma itinerante - modalità di svolgimento

- 1) L'autorizzazione all'occupazione di suolo per la vendita non può essere ceduta né totalmente né parzialmente a terzi.
- 2) E' vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.
- 3) L'esercente, su richiesta degli organi di vigilanza ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa in originale.

- 4) L'esercente ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e l'area circostante per un raggio di 2 metri. Al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei luoghi prescritti.
- 5) Nell'esercizio dell'attività su aree appositamente individuate, è consentito utilizzare soltanto energia elettrica proveniente da impianti pubblici o da sorgenti, comunque non inquinanti.
- 6) L'esercente assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo. L'esercente è, altresì, responsabile dei danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.
- 7) L'esercizio dell'attività di vendita in forma itinerante è soggetto alle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendita a peso netto, etichettatura delle merci.
- 8) La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggette alle vigenti norme in materia di igiene e sanità degli alimenti e alla vigilanza dell'autorità sanitaria.
- 9) Chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 29 co. 2 del D.lgs. 114/98.
- 10) Chi non osserva le disposizioni di cui ai precedenti commi 3, 4, 5 e 6 è soggetto ad una sanzione amministrativa determinata dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 40 del presente regolamento ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

Art. 36 : Occupazioni per esposizione di merci

- 1) Chi esercita attività commerciali in locali prospicienti il suolo pubblico e intende occuparne una parte per l'esposizione della propria merce deve preventivamente ottenere l'autorizzazione all'occupazione del suolo e pagare i relativi oneri.
- 2) I generi alimentari possono essere collocati al suolo solo previo ottenimento del nulla osta dell'ASL e devono, comunque, essere posizionati ad una altezza non inferiore a 50 cm dallo stesso.
- 3) L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida per l'orario in essa indicato. Pertanto, nel periodo temporale non autorizzato, le strutture e le merci devono essere rimosse contestualmente alla chiusura dell'esercizio.
- 4) Chi viola le disposizioni di cui al precedente comma 1 è soggetto alle sanzioni amministrative e all'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 5) Chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 è soggetto ad una sanzione amministrativa determinata dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 40 del presente regolamento e all'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 37 : Attività di somministrazione di alimenti o bevande all'esterno di pubblico esercizio

- 1) L'allestimento di aree attrezzate all'esterno dei pubblici esercizi per consentire la somministrazione di alimenti e bevande all'aperto, fermo restando il rispetto delle norme di sorvegliabilità, igienico-sanitarie e fatti salvi i diritti di terzi, è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione integrativa.
- 2) Qualora l'attività di cui al comma 1) sia esercitata su suolo pubblico occorre, altresì, l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, il pagamento dei relativi oneri ed il rispetto delle norme esistenti.
- 3) Le autorizzazioni di cui ai commi precedenti non possono prolungarsi oltre l'orario indicato espressamente nell'autorizzazione di cui al comma 1).
- 4) Ai pubblici esercizi, insediati sulle aree pubbliche o verdi, è vietata la vendita per asporto delle bottiglie in vetro.
- 5) Salvo violazioni di altre norme legislative o regolamentari, chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi è soggetto ad una sanzione amministrativa determinata dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 40 del presente regolamento ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

TITOLO 8 : VARIE

Art. 38 : Carovane di nomadi

- 1) La sosta delle carovane di nomadi è vietata su tutto il territorio comunale, salvo negli spazi eventualmente predisposti dal Comune.
- 2) La violazione di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta una sanzione amministrativa determinata dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art . 40 del presente regolamento e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 3) Il Sindaco con proprio provvedimento potrà autorizzare la sosta di carovane dei nomadi per non più di 24,00 ore per motivi di provata forza maggiore, salvo non vi siano condizioni ostative in materia di igiene, di sanità o di ordine pubblico.

Art. 39 : Contrassegni del Comune

- 1) E' vietato usare lo stemma del Comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale o previo accordo con la stessa.
- 2) La violazione di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta una sanzione amministrativa determinata dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art . 40 del presente regolamento e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO 9 : SANZIONI

Art. 40 : Sanzioni amministrative

- 1) La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi della L. 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie determinate da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00. A tal riguardo la Giunta comunale, entro i suddetti importi di minimo e massimo, determina l'importo delle sanzioni amministrative previste nel presente regolamento.
- 2) Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.
- 3) Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento dalla sua notificazione.
- 4) Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 3, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.
- 5) La Giunta Comunale, in fase di determinazione degli importi delle sanzioni, provvederà a determinare anche gli importi per gli eventuali casi di recidiva.
- 6) In regime transitorio, in assenza della determinazione da parte della Giunta Comunale dell'importo delle sanzioni, le medesime saranno applicate secondo quanto previsto dalla legge 689/81.

TITOLO 10 : DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 41: Abrogazioni di norme.

1) Si intendono abrogate le disposizioni di altri regolamenti comunali incompatibili con quelle del presente regolamento.

Art. 42 : Entrata in vigore

Il presente Regolamento di Polizia Urbana entra in vigore il _____.